

(N. 1638)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'industria e Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

**Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo
accordate sul bilancio dello Stato.**

ONOREVOLI SENATORI. — Strumento della politica dei prezzi, durante la guerra e dopo la guerra, è stata l'assunzione a carico dello Stato dei maggiori costi che non si voleva andassero ad incidere sui prezzi al consumo, perchè non ne riuscisse alterato l'andamento controllato dei prezzi. Le integrazioni erano limitate a prodotti fondamentali e vennero applicate, nel settore industriale, dal 1940 al 1945. Esse in alcuni casi erano applicate sul prezzo del prodotto o della materia prima considerata, a volte su singoli elementi di costo come i trasporti, l'energia elettrica, il maggiore prezzo di prodotti importati. Variava altresì il soggetto dell'integrazione; infatti i maggiori costi venivano rimborsati a volte ai produttori, a volte ad enti accentratori o ad importatori, a volte agli assegnatari, con procedura variabile, sempre però in base a precisa ed esauriente documentazione. Fu anche variabile la forma delle disposizioni adottate che, essendo per lo più di carattere amministrativo,

si concretavano in decreti o in particolari convenzioni, od anche in decisioni degli organi preposti ai prezzi emessi nelle forme ad essi particolari, previo parere in ogni caso, della Amministrazione finanziaria.

Oggetto delle integrazioni erano sempre materie prime di importanza fondamentale. Ora, mentre le industrie utilizzatrici hanno goduto in pieno dei prezzi politici corrispondenti, gli eventi bellici non hanno sempre permesso ai loro fornitori di presentare i documenti relativi alle richieste di rimborso dei maggiori costi soggetti ad integrazione ovvero ottenere in tempo il pagamento della quota assunta dallo Stato. Ciò ha lasciato in atto nuove sperequazioni anche per il fatto che, sempre per gli avvenimenti dell'8 settembre 1943 ogni attività degli Uffici di Roma veniva a cessare, e gli Uffici trasferiti al Nord presero a liquidare i rimborsi a quelle ditte che potevano presentare i documenti probatori necessari.

Da questo stato di fatto è derivato che alcune

ditte, per trovarsi in prossimità degli uffici competenti, hanno avuto liquidate tutte le loro richieste, mentre altre lontane, o che avevano presentato le loro richieste a Roma, o che non poterono presentare con sollecitudine le relative documentazioni, sono ancora in attesa di poter ottenere i rimborsi relativi.

È inoltre da rilevare che le integrazioni di prezzo corrisposte dagli Uffici del Nord sono state liquidate parte in base a disposizioni emesse prima della costituzione del sedicente governo della repubblica sociale, parte in base a nuove disposizioni che hanno riapplicato, dopo una breve sospensione, i criteri già adottati in precedenza per le integrazioni sui prodotti fondamentali, allo scopo di limitare gli aumenti di prezzo dei prodotti finiti.

È infine da tener presente che buona parte dei reintegri sono dovuti ad aziende formate con capitale statale come l'Azienda Generale Italiana Petroli e alle imprese amministrare dall' I. R. I.

Cessata la guerra e riunificato il territorio nazionale apparve necessario sistemare con unicità di criteri tali rapporti.

Venne in un primo momento predisposto un unico provvedimento legislativo comprensivo di tutte le integrazioni e cioè di quelle rientranti nella sfera di competenza, oltre che del Ministero dell'industria anche di quello dei trasporti (Monopolio Carboni) dell'agricoltura e dell'alimentazione, che fu approvato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa della Costituente, la quale non formulò obiezioni di principio, ma pose una questione di forma, nel senso che la valutazione parlamentare potesse s'endere ai singoli settori. A tal fine si rese necessario prevedere la compilazione di appositi distinti provvedimenti, i quali d'altra parte trovano le loro ragioni d'essere nelle numerose e diverse forme d'applicazione che, a seguito di particolari circostanze di fatto, le integrazioni assunsero nelle singole Amministrazioni.

I reintegri di competenza del Ministero industria e commercio che risultano sospesi, riguardano cinque settori, e precisamente: il settore dei minerali ferrosi e prodotti siderurgici, quello dei minerali e metalli non ferrosi, quello dei cuoi e pelli, quello dei prodotti chimici e quello

dei prodotti petroliferi. La valutazione del gravame è stata fatta in modo analitico sulla base delle risultanze di vari archivi, controllate con apposite informazioni.

L'entità delle integrazioni che possono essere reclamate, distinte per settori, è la seguente:

minerali ferrosi e prodotti siderurgici (minerali nazionali e di importazione, ghisa e acciai)	L.	381.602.782
minerali e metalli non ferrosi (bauxite, alluminio, manganese, nichelio, piombo, zinco, rame)		38.651.715
cuoio e pelli (importazione)		3.260.623
prodotti chimici (carbonato sodico, soda caustica, gomma)		7.034.346
prodotti petroliferi (gestione A.G.I.P. dal 10 ottobre 1943 al 31 dicembre 1944)		332.972.246
TOTALE	L.	763.521.712
		=====

Il preventivo non tiene ovviamente conto di quanto potrà essere ridotto dalla applicazione delle norme restrittive previste dal provvedimento. D'altra parte non esclude che, a seguito della emanazione del provvedimento stesso, vengano formulate richieste fondate da parte di nominativi sfuggiti all'indagine. Una valutazione cautelativa può giustificare l'arrotondamento a 900 milioni di lire.

Lo schema del provvedimento proposto dal Ministero dell'industria è stato elaborato con unicità di criteri rispetto a quelli predisposti dalle altre Amministrazioni di concerto col Ministero del tesoro. Esso definisce la concessione di integrazione e subordina il pagamento alla prova che i prodotti integrati nel prezzo non siano stati venduti a prezzi superiori a quelli stabiliti, nonchè alla prova che, se vigeva l'obbligo di una determinata destinazione, essi non abbiano subito una destinazione diversa.

In merito alle integrazioni concesse al Nord, relativamente ai prodotti che possono aver avuto una destinazione bellica o possono essere stati forniti ai tedeschi, il pagamento della integrazione è escluso, salvochè non sia provato che la particolare destinazione fu ottenuta con l'impiego di violenza o di minaccia. A tal

fine il giudizio è rimesso alla speciale Commissione già istituita dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, la quale, come è previsto dall'articolo 9 di tale decreto, è presieduta da un consigliere della Corte dei conti.

Altre disposizioni di carattere cautelativo consentono infine di escludere il riconoscimento delle integrazioni e di limitarlo allorché l'intervento finanziario dello Stato non risultasse in tutto o in parte giustificato.

Per gli impegni derivanti dall'Amministrazione Nord è da ricordare che le integrazioni sono inscindibili dalle norme relative ai prezzi,

le quali norme sono comprese tra gli atti amministrativi convalidati col decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, intitolato all' « Assetto della legislazione nei territori liberati ».

Infine, lo schema di provvedimento limita a due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il tempo utile per dar corso alla concessione dei reintegri previsti. L'onere relativo, che, come si è detto, si prevede ammontante a circa 900 milioni di lire, sarà prelevato dal fondo accantonato presso la Tesoreria, denominato « Sequestered enemy state and Army funds ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessità ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoio e pelli, prodotti chimici e petroliferi.

Art. 2.

Le liquidazioni conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo, nonché quelle dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora in tutto o in parte liquidati, e concernenti gli stessi settori, sono fatte dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, che provvede a disporne il pagamento.

La erogazione dei suddetti reintegri è effettuata dal Ministero della difesa, per la parte già amministrata dal detto Ministero, e dall'Istituto nazionale per il commercio estero,

quale ente delegato dal Ministero del tesoro, per le integrazioni concesse per il tramite dell'Istituto suddetto.

Negli altri casi il Ministero del tesoro, d'intesa, ove sia necessario, con le Amministrazioni competenti, emana le opportune disposizioni.

Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.

Art. 3.

Per reintegri concessi s'intendono quelli per i quali sia già intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento con particolare riferimento alla misura dell'integrazione statale, ovvero per i quali risulti firmata la relativa convenzione o siano state impartite all'ente incaricato dell'erogazione formali disposizioni circa le modalità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle concessioni riguardanti materie prime o prodotti per i quali non risulti provato che sono stati venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti dall'Autorità e non hanno avuto una destinazione diversa da quella prescritta.

Le disposizioni stesse non si applicano neppure per le merci che, dopo l'8 settembre 1943, vennero destinate alle autorità germa-

niche e alle provviste belliche del sedicente governo della repubblica sociale italiana tranne che dette merci siano state ottenute mediante violenza o minaccia.

Art. 5.

Per il reintegro del prezzo delle forniture, lavorazioni e provviste di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che siano state ottenute con l'impiego di violenza o minaccia, gli interessati dovranno produrre le opportune attestazioni da parte delle Autorità competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

I documenti probatori saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, la quale esprimerà il proprio parere sulla efficienza o meno della prova fornita.

Alla stessa Commissione potranno altresì essere rimesse per il parere, le pratiche per le quali, a causa di distruzione o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro.

Art. 6.

Nei casi in cui lo Stato abbia concesso integrazioni di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzioni, o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in parte, non giustificato dal maggiore costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario è tenuto a restituire all'Erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di 900 milioni di lire sarà provveduto mediante prelievo di una quota di uguale importo dal fondo accantonato presso la Tesoreria denominato « Sequestered enemy and Army funds ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.